



PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,

MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO DAL TITOLO
"VALORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA SULLE TRADIZIONI
CULTURALI E LA CULTURA MATERIALE ALL'INTERNO DEL PARCO NAZIONALE
DELLE FORESTE CASENTINESI"

L'anno duemilatredecim il giorno M del mese di febbraio con la presente scrittura privata, a
valere a tutti gli effetti di legge

TRA

il Dott. Giorgio Boscagli, nato a Roma il 06/10/1952 il quale interviene nel presente atto non in
nome proprio ma quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna con sede legale in Pratovecchio (AR) - Codice Fiscale 94001420515

E

Il Dott. Giorgio Minotti nato a Cesena il 16/11/1984 e residente in Via Boscone, 339 - Codice
Fiscale MNTGRG84S16C573P

PREMESSO CHE

- la legge 394 del 6 dicembre 1991 all'art. 1, comma 3 lettera c, stabilisce che l'Ente Parco persegue, tra le altre finalità, la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- tali finalità possono essere raggiunte anche tramite attività di ricerca da svolgersi attraverso l'assegnazione di borse di studio;
- in tale ambito, attraverso una procedura di selezione pubblica, con determinazione dirigenziale n. 558 del 28/12/12 è stata affidata al dott. Giorgio Minotti la concessione di una borsa di studio per lo svolgimento di una ricerca in ambito storico, culturale ed

etnografico dedicata alla figura di Pietro Zangheri dal titolo: "Valorizzazione e documentazione audiovisiva sulle tradizioni culturali e la cultura materiale all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi".

- si rende necessario stipulare apposita convenzione allo scopo di disciplinare il rapporto tra il dott. Giorgio Minotti e l'Ente Parco;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Il Parco affida al Dott. Giorgio Minotti l'esecuzione di una ricerca dal titolo "Valorizzazione e documentazione audiovisiva sulle tradizioni culturali e la cultura materiale all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi".

Art. 2 – Durata

La durata della presente convenzione è di 12 mesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipulazione. Il Parco può prorogare, su richiesta motivata e di riconosciuta necessità e convenienza il termine di scadenza della presente convenzione.

Art. 3 – Svolgimento della Ricerca

Il Dott. Giorgio Minotti dovrà svolgere la propria attività di ricerca in stretta collaborazione con il Servizio Promozione del Parco.

Il borsista è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la sede di svolgimento della Ricerca.

Art. 4 - Programma di lavoro ed elaborati

Il Borsista per conto dell'Ente, si impegna a svolgere le attività indicate nel progetto di ricerca presentato in sede di partecipazione alla selezione che si intende integralmente richiamato anche se non allegato al presente atto.

Art. 5 - Importo della convenzione e pagamenti

Il Parco si impegna a corrispondere il compenso di Euro 13.000 (tredicimila) onnicomprensivo

per lo svolgimento della ricerca di cui alla presente convenzione. L'importo della borsa di studio sarà corrisposto all'assegnatario in quattro rate trimestrali posticipate, previa dichiarazione del responsabile del Servizio Promozione che attesti il corretto svolgimento dell'attività di ricerca da parte del borsista.

Art. 6 - Obblighi delle parti

L'Ente Parco è tenuto ad effettuare ogni adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia di infortuni e malattie professionali (INAIL) compresi i rischi in itinere che potranno verificarsi in connessione allo svolgimento delle attività di ricerca.

Il borsista, dal canto suo, è tenuto a non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio di altri analoghi assegni o sovvenzioni e a non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di Enti Pubblici. Il borsista si impegna fin d'ora a dare comunicazione scritta all'Ente Parco di qualsiasi variazione rispetto a quanto sopra indicato che dovesse intercorrere nel periodo di godimento della borsa di studio.

Art. 7 - Regime Fiscale

La borsa di studio è sottoposta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla legge.

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non vincola in alcun modo l'Ente alla costituzione di un rapporto di lavoro alla scadenza della stessa.

La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

L'importo della borsa è assimilabile a reddito di lavoro dipendente e come tale soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche con ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 600/73.

Art. 8- Utilizzazione dei risultati

Il Parco ha diritto di pubblicare e utilizzare in qualsiasi modo utile alle proprie finalità istituzionali i risultati della ricerca in oggetto.

Il Dott. Giorgio Minotti può utilizzare i dati della ricerca previa autorizzazione da parte dell'Ente e, comunque, le eventuali pubblicazioni dovranno espressamente recare l'indicazione "Ricerca eseguita per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna".

Art. 9 - Regime di segretezza

Il Dott. Giorgio Minotti è tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona o ente per quanto riguarda i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti e gli oggetti di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero stati comunicati allo stesso in virtù della convenzione medesima, fatti salvi i risultati scientifici di cui all'art. 6 per l'utilizzo dei quali deve essere ottenuta autorizzazione dal Parco.

Art. 10 - Decadenza dal godimento della borsa

L'assegnatario che non ottemperi a quanto sopra previsto o che si renda responsabile di gravi mancanze o non dia prova di sufficiente attitudine potrà essere dichiarato decaduto dal godimento della borsa o dalla parte residuale della stessa.

Art. 11 - Rinuncia

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, la borsa di studio o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. Il compenso da corrispondersi all'aggiudicatario che rinunci sarà determinato sulla base del periodo effettivamente concluso e dei risultati raggiunti.

Art. 12 - Autorizzazioni e permessi

Il Dott. Giorgio Minotti dovrà provvedere a propria cura ad acquisire, tramite gli Uffici del Parco, tutte le autorizzazioni ed i permessi che si rendessero necessari per le operazioni di ricerca.

Art.13 - Documento Finale

L'assegnatario dovrà provvedere, entro tre mesi dal termine dell'attività di ricerca, alla

redazione di una dettagliata relazione illustrante le attività svolte ed i risultati conseguiti. La relazione dovrà essere consegnata, in duplice copia, al Parco Nazionale.

Art.14 - Utilizzo mezzi ed attrezzature

Il borsista dovrà utilizzare automezzi propri per gli spostamenti connessi alle esigenze della ricerca. Per necessità legate all'archiviazione e all'elaborazione dei dati raccolti verranno messe a disposizione dal Parco le strumentazioni in dotazione.

Art.15 - Responsabilità

Il Parco è liberato da ogni responsabilità per i danni che il Dott. Giorgio Minotti nell'esecuzione della convenzione in oggetto, può arrecare a se stesso, a cose e/o a terzi.

Art. 16 - Spese Contrattuali

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Le spese inerenti il presente atto, comprese quelle di eventuale registrazione, sono a carico del borsista.

Art. 17 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione, validità delle singole clausole o dell'intero contratto, esecuzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Arezzo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL BORSISTA

IL DIRETTORE

(Dott. Giorgio Minotti)

(Dott. Giorgio Boscagli)

